



COMUNE DI BIOGLIO

PROVINCIA DI BIELLA

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 57 DEL 26/06/2026

OGGETTO:

Servizio di cantonierato fino al 30/09/2026 - Approvazione ed impegno di spesa preventivo della ditta Vanini Samuele con sede a Biella

Codice di fatturazione elettronica: UFUFU4

CIG: BC30B77137

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUPS per il triennio 2026-2028;

DATO ATTO che il bilancio per il triennio 2026-2028 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/05/2026;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 12/07/2024 di conferimento incarico alla sottoscritta di Elevata Qualificazione - Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

ADOPTA la seguente determinazione;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che necessita effettuare il servizio di cantonierato fino al 30/09/2026 in quanto a breve mancherà nell'organico del Comune la figura dell'operato tecnico specializzato causa pensionamento;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire il servizio cantonierato fino al 30/09/2026;
- Importo del contratto: € 3.000,00 esente IVA in regime forfettario;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;

VISTA l'offerta ricevuta dalla ditta Vanini Samuele con sede legale in Biella, Viale Venezia n. 2 (P.IVA 02828420022) con prot. 2921 del 18/06/2026 per un costo orario di € 30,00 oltre € 2.00 di bollo;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta Vanini Samuele con sede legale in Biella, Viale Venezia n. 2 (P.IVA 02828420022) con prot. 2921 del 18/06/2026 per un costo orario di € 30,00 oltre € 2.00 di bollo), le attività in parola per un importo presunto di € 3.000,00 esente IVA in regime forfettario in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on-line;

VISTO che sulla piattaforma ANAC non sono state individuate annotazioni sull'operatore;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Vanini Samuele con sede legale in Biella, Viale Venezia n. 2 (P.IVA 02828420022) con prot. 2921 del 18/06/2026 per un costo orario di € 30,00 oltre € 2.00 di bollo), le attività in parola per un importo presunto di € 3.000,00 esente IVA in regime forfettario, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Impegno 112 capitolo 460/2/1 codice 01.05.1 bilancio 2026

DI IMPUTARE il pagamento all'anno 2026;

DI DARE ATTO che l'imputazione e l'indicazione del capitolo vengono attribuiti dal Responsabile del settore finanziario;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 e ssmmii;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

DI STABILIRE che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 ,n.136 e s.m.i. Pertanto, le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso società di Poste italiane Spa, secondo il disposto dell'art.3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

CHE il Comune, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art.25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136, comunica al fornitore i seguenti codici:

- Codice identificativo di gara (CIG): BC30B77137
- Codice univoco destinatario di fattura elettronica: **UFUFU4**

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 69/2009;
- Contro la medesima è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIACOMINI Dott.sa Chiara

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE PER L'IMPEGNO DI SPESA per l'esercizio finanziario 2026.

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.lvo 18-8-2000 n. 267.

Bioglio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DEGRANDI Gabriel

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2026 al 16/07/2026.

Bioglio, li 02/07/2026

Il Responsabile del Servizio
GIACOMINI Dott.sa Chiara